

PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

PROGRAMMA OPERATIVO del FONDO EUROPEO per gli AFFARI MARITTIMI e la PESCA

Reg. (UE) n. 508/2014

BANDO DI SOSTEGNO FINANZIARIO

Priorità n. 1

Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 1.33, par. 1, lett. d)

Arresto temporaneo dell'attività di pesca (per emergenza Covid-19)

(art. 33 del Reg. UE n. 508/2014 e art. 1 par. 5 del Reg. UE n. 560/2020)

Obiettivo Tematico	OT 3 – Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura.	
Finalità	Mitigare l'effetto della crisi economica dovuta alla pandemia COVID-19	
Obiettivi	In linea con l'Obiettivo Tematico 3 sostiene l'arresto temporaneo delle attività di pesca come conseguenza dell'epidemia di COVID-19, anche per i pescherecci che operano nell'ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile"	
Beneficiari	Armatori di imbarcazioni da pesca	
Enti finanziatori	Unione Europea	Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 508/2014, Reg (UE) 560/2020 e ss.mm.ii.
	Repubblica Italiana	Programma Operativo FEAMP 2014/2020 nazionale CCI-N. 2014IT4MFOP001, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452 in data 25/11/2015.
	Regione Campania	Linee Guida Programma Operativo FEAMP 2014/2020, approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 54 del 07/02/2017.

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI	4
Introduzione	4
1 Ambito di applicazione del bando	5
1.1 <i>Soggetti ammissibili al sostegno (ambito soggettivo)</i>	5
1.2 <i>Interventi ammissibili al sostegno (ambito oggettivo)</i>	5
1.3 <i>Localizzazione degli interventi ammissibili al sostegno (ambito territoriale)</i>	5
1.4 <i>Periodo di validità del bando (ambito temporale)</i>	6
1.5 <i>Dotazione finanziaria, intensità dell'aiuto e importo del sostegno (rinvio)</i>	6
DOMANDA DI SOSTEGNO	6
2 Formalità di partecipazione al bando	6
2.1 <i>Titolare della domanda di sostegno</i>	6
2.2 <i>Redazione e recapito della domanda di sostegno</i>	6
2.3 <i>Ricevibilità della domanda di sostegno</i>	7
AMMISSIONE AL SOSTEGNO	8
3 Requisiti di ammissibilità	8
3.1 <i>Requisiti soggettivi generali</i>	8
3.1.1 <i>Requisiti di cui all'art. 136, par. 1, del Reg. (UE, EURATOM) n. 2018/1046</i>	8
3.1.2 <i>Requisiti di cui all'art. 10, par. 1 e 3, Reg. (UE) n. 508/2014</i>	10
3.1.3 <i>Requisiti soggettivi generali ulteriori</i>	10
3.2 <i>Requisiti soggettivi specifici per la misura</i>	11
4 Ammissibilità al sostegno. Procedimento istruttorio.	12
ATTRIBUZIONE DEL SOSTEGNO	13
5 Selezione e calcolo del sostegno	13
6 Concessione ed erogazione del sostegno	14
7 Obblighi del beneficiario e revoca del sostegno	15
7.1 <i>Variazione dei dati esposti nella domanda di sostegno</i>	15
7.2 <i>Obblighi successivi all'erogazione</i>	15
7.3 <i>Revoca e rinuncia al sostegno</i>	15
DISPOSIZIONI FINALI	16
8 Pubblicazioni	16
9 Altre disposizioni	16
DOCUMENTAZIONE	17
10 Documentazione a corredo dell'istanza	17

10.1 Documentazione a corredo della domanda di sostegno	17
10.2 Modelli allegati al bando	17

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Introduzione

Il Reg. (UE) n. 560/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 ha modificato i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 con l'obiettivo di implementare misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura. In particolare, l'art. 1 par. 5 del Reg. (UE) n. 560/2020 ha sostituito la precedente formulazione dell'art. 33 par. 1 e 2 del Reg. (UE) n. 508/2014, introducendovi, al par. 1, la lett. d); questa prevede il sostegno finanziario, da parte del FEAMP, per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca, qualora questo avvenga "tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 come conseguenza dell'epidemia di COVID-19, anche per i pescherecci che operano nell'ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile".

In attuazione di tale disposto, al fine di accelerare i procedimenti amministrativi e supportare velocemente ed efficacemente le marinerie regionali colpite dalla crisi economica, la Conferenza Stato-Regione ha disposto che questa misura sia gestita esclusivamente dagli Organismi Intermedi (in seguito "OOI"), a differenza di quanto avviene per l'attuazione della misura di arresto temporaneo di tipo biologico di cui all'art. 33 par. 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 508/2014, di esclusiva competenza dell'Autorità di Gestione nazionale (in seguito "AdG").

La nuova misura impone l'aggiornamento del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 Italia (in seguito "nuovo PO") da parte dell'AdG, con il nuovo Piano Finanziario, e, per le misure di compensazione, la metodologia di calcolo del sostegno.

Il nuovo PO è stato presentato dall'AdG con nota prot. n. 9233800 del 12/10/2020; dopo la procedura di consultazione sarà presentato in Commissione Europea (in seguito "CE") per la definitiva approvazione. Durante tale iter il nuovo PO proposto potrà subire modifiche.

Pertanto, nelle more dell'approvazione del nuovo PO in CE, l'Amministrazione apre il presente bando per istruire immediatamente la ricevibilità e l'ammissibilità delle domande di sostegno che perverranno, mentre il sostegno sarà erogato esclusivamente a seguito della citata approvazione.

Detta documentazione, aggiornata, sarà pubblicata sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al PO FEAMP, all'indirizzo web <http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html>, oppure ivi "linkata" alle pertinenti pagine web del portale dell'AdG.

Il calcolo del sostegno sarà operato secondo la metodologia di cui alla citata nota MiPAAF prot. n. 9233800 del 12/10/2020 (allegato XIII al nuovo PO), salvo approvazione in CE con eventuali modifiche. La metodologia in corso di approvazione basa il calcolo – oltre che sulla stazza dell'imbarcazione – sui giorni di sospensione dell'attività di pesca. Il numero di giorni di sospensione andrà dimostrato secondo quanto previsto dalle Circolari Mipaaf n. 6233 del 20/03/2020 e n. 6485 del 27/03/2020.

L'Amministrazione, con il presente bando, e secondo il richiamato metodo di calcolo, riconosce il sostegno esclusivamente per i periodi di arresto temporaneo, anche saltuari, compresi tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

1 Ambito di applicazione del bando

Nell'ambito del PO FEAMP 2014/2020, il presente bando contribuisce all'attuazione, da parte dell'OI Regione Campania, della Misura 1.33 par. 1 lett. d) "Arresto temporaneo dell'attività di pesca" in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, disciplinando modalità e procedure per la presentazione delle domande e l'ammissione al sostegno, rinviando selezione e quantificazione del sostegno all'approvazione del nuovo PO FEAMP 2014/2020 per l'Italia, presentato con nota Mipaaf prot. n. 9233800 del 12/10/2020 e attualmente in iter di approvazione.

L'Autorità di Gestione ha adottato i documenti di attuazione del PO¹; il Referente regionale dell'Autorità di Gestione per la Campania (in seguito "RAdG") ha adottato i documenti di attuazione del programma regionale².

Responsabile di Misura (in seguito "RdM") è la dott.ssa Maria Passari – Dirigente dell'Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura, della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

1.1 Soggetti ammissibili al sostegno (ambito soggettivo)

Sono ammissibili al finanziamento, per gli interventi di cui al capitolo 1.2 del presente Bando di Misura:

- le imprese armatrici di imbarcazioni da pesca³.

1.2 Interventi ammissibili al sostegno (ambito oggettivo)

È ammissibile al sostegno:

- l'arresto temporaneo delle attività di pesca come conseguenza dell'epidemia di COVID-19 realizzata nel periodo tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Si evidenzia e si precisa che sono ammessi al sostegno i periodi di sospensione dell'attività di pesca, già effettuati, anche non continuativi, **ad eccezione dei periodi di arresto temporaneo obbligatorio di cui all'art. 33, par. 1, lett. c) del Reg. (UE) n. 508/2014, ovvero da altre disposizioni nazionali e regionali che prevedono misure tecniche obbligatorie di sospensione dell'attività di pesca per esigenza di tutela degli stock ittici e degli ecosistemi marini.**

1.3 Localizzazione degli interventi ammissibili al sostegno (ambito territoriale)

Il presente bando trova applicazione su tutto il territorio regionale della Campania, in base alla sede legale dell'impresa.

¹ Si segnalano: Criteri di Ammissibilità; Disposizioni Attuative parte A – Generali; Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.); Disposizioni Procedurali – Manuale delle procedure e dei controlli dell'AdG; FAQ. Si segnala anche il DPR n. 22 del 05/12/2018 – Criteri di ammissibilità delle spese per i fondi SIE.

² Tra i quali si segnala il vigente Manuale delle Procedure e dei Controlli del RAdG, adottato con Decreto Dirigenziale Regionale n. 277 del 05/10/2017, e successive revisioni.

³ Sono ricompresi nelle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca anche i pescatori che svolgono l'attività in forma autonoma e che armano in proprio il peschereccio – CODICE ATECO 03.1.

1.4 Periodo di validità del bando (ambito temporale)

La scadenza del presente Bando è fissata alle ore 16:00 del quindicesimo (15°) giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC. Il termine di scadenza del Bando, qualora coincida con un sabato o un giorno festivo, è posticipato al primo giorno feriale successivo.

Per tutta la durata di apertura il presente Bando rimarrà integralmente pubblicato sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al PO FEAMP.

1.5 Dotazione finanziaria, intensità dell'aiuto e importo del sostegno (rinvio)

La dotazione finanziaria del presente Bando è pari alla dotazione della misura 1.33 par. 1 lett. d), assegnata alla Regione Campania, in corso di definizione con il nuovo PO. La proposta formulata dall'AdG con la citata nota prot. n. 9233800 del 12/10/2020 è pari a € 1.030.727,91, (salvo aumento a € 2.000.000,00 già richiesto dalla regione Campania).

L'intensità dell'aiuto è fissata, dall'art. 95 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014, al 50% della spesa ammissibile; con riferimento alla misura 1.33, però, l'art. 95 par. 2 dello stesso regolamento ne consente l'innalzamento al 100%.

Intensità dell'aiuto e metodo di calcolo dell'importo del sostegno sono definiti con il nuovo PO. Salvo diverse indicazioni del nuovo PO definitivamente approvato in CE, ai fini del presente bando è finanziato il 100% del sostegno risultante dall'applicazione del metodo di calcolo.

Si ribadisce che il calcolo del sostegno spettante sarà effettuato secondo la metodologia di cui alla citata nota MiPAAF prot. n. 9233800 del 12/10/2020 (allegato XIII al nuovo PO), salvo approvazione in CE con eventuali modifiche. La metodologia in corso di approvazione basa il calcolo – oltre che sulla stazza dell'imbarcazione – sui giorni di sospensione dell'attività di pesca. Il numero di giorni di sospensione andrà dimostrato secondo quanto previsto dalle Circolari MipAAF n. 6233 del 20/03/2020 e n. 6485 del 27/03/2020.

DOMANDA DI SOSTEGNO

2 Formalità di partecipazione al bando

2.1 Titolare della domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere presentata dall'armatore delle imbarcazioni da pesca oggetto di sospensione dell'attività di pesca nel periodo di riferimento.

2.2 Redazione e recapito della domanda di sostegno

La domanda di sostegno può essere presentata per una o più imbarcazioni interessate dal fermo. Possono essere presentate più domande. Ogni domanda non può riguardare imbarcazioni oggetto di precedenti domande, o aggiornarne i relativi dati.

La domanda deve essere redatta secondo il modello predisposto con l'Allegato 1 al presente bando; deve essere debitamente compilata, firmata, corredata da copia di un documento di identità del firmatario, e corredata da documentazione richiesta dal presente bando.

La domanda va corredata dal riepilogo dei dati relativi a ogni singola imbarcazione interessata, reso secondo il modello predisposto con l'Allegato 2 al presente bando; il modello dell'Allegato 2 va prodotto per ogni singola imbarcazione interessata, con i dati a essa pertinenti; ogni modello deve essere accuratamente compilato, e deve essere firmato.

La domanda, gli allegati, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notori, e ogni documento per cui è richiesta firma, devono essere sottoscritti dall'armatore per l'impresa individuale, o dal legale rappresentante per la società di armamento.

La documentazione va inoltrata in formato .pdf.

Per specifiche esigenze legate al sistema di monitoraggio e certificazione dell'AdG, ogni seguente gruppo di documenti deve essere prodotto in unico file, separato dagli altri: domanda di cui all'Allegato 1 in uno con il documento di identità e il certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pesca (R.I.P.) (par. 10.1 nn. 1, 2 e 3 del presente bando); (per ogni singola imbarcazione) riepilogo dati imbarcazione di cui all'Allegato 2 in uno con i documenti pertinenti (par. 10.1 nn. 4, 5, 6, 7 e 8 del presente bando). Atto costitutivo e statuto, elenco soci e ogni altra documentazione ritenuta utile possono essere prodotti in file unico o più file separati (par. 10.1 nn. 9 e 10 del presente bando)⁴.

La domanda va inoltrata alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura, esclusivamente a mezzo PEC, recante in oggetto la dicitura: “FEAMP Campania 2014/2020 – candidatura al Bando di Misura 1.33 – Decreto Dirigenziale n. ____ del _____”, all'indirizzo pescacampania@pec.regione.campania.it.

La domanda deve essere inviata entro e non oltre il termine di scadenza del bando.

Quanto sopra è disposto nell'osservanza della metodologia di cui alla citata nota MiPAAF prot. n. 9233800 del 12/10/2020 (allegato XIII al nuovo PO), al paragrafo “Articolo 33 – Arresto temporaneo delle attività di pesca, lett. d)”, ultimo capoverso, che impone un'istanza per ogni imbarcazione; sarà cura dell'Amministrazione scindere le domande presentata in pratiche distinte per singola imbarcazione.

2.3 Ricevibilità della domanda di sostegno

Non è ricevibile la domanda di sostegno, se:

1. inoltrata con mezzi diversi dalla PEC, o ad amministrazioni diverse dalla Regione Campania;
2. inviata oltre il termine di scadenza del bando;

⁴ Ad esempio, per una domanda relativa a tre imbarcazioni saranno prodotti i seguenti quattro file:

1. Allegato 1 + Documento di identità + R.I.P.;
2. Allegato 2 + licenza di navigazione + licenza di pesca + ruolino di equipaggio + autorizzazione a presentare la domanda (per l'imbarcazione 1);
3. Allegato 2 + licenza di navigazione + licenza di pesca + ruolino di equipaggio + autorizzazione a presentare la domanda (per l'imbarcazione 2);
4. Allegato 2 + licenza di navigazione + licenza di pesca + ruolino di equipaggio + autorizzazione a presentare la domanda (per l'imbarcazione 3);

e poi atto costitutivo + statuto + elenco soci + altra documentazione, in unico file o diversi file separati.

3. assenza dei dati richiesti nella “Domanda di sostegno” (Allegato 1 al presente bando);
4. mancante del documento “Domanda di sostegno” (Allegato 1 al presente bando), o mancante della relativa sottoscrizione.

Le domande che rientrano in uno dei casi di irricevibilità non accedono alla fase di ammissibilità.

Al di fuori dei casi sopra riportati la domanda è ricevibile, ed è sottoposta alla verifica di ammissibilità al sostegno di cui appresso.

AMMISSIONE AL SOSTEGNO

3 Requisiti di ammissibilità

Devono essere posseduti tutti i requisiti previsti dai successivi paragrafi, alla data di presentazione della domanda di sostegno.

I requisiti per l'accesso sono tratti: dal Reg. (EU, EURATOM) n. 2018/1046 (regole finanziarie del bilancio unionale), che all'art. 136, par. 1, determina le cause di esclusione dalle procedure di appalto e di sovvenzione; dal Reg. (UE) n. 508/2014 (disciplina del FEAMP 2014/2020), che all'art. 10, par. 1 e 3, determina le condizioni di inammissibilità al sostegno del fondo; dai documenti “*Criteri di ammissibilità*”, e “*Disposizioni Attuative parte A – Generali*”, adottati dall'AdG nazionale. Altri requisiti sono propri del presente bando.

3.1 Requisiti soggettivi generali

3.1.1 *Requisiti di cui all'art. 136, par. 1, del Reg. (UE, EURATOM) n. 2018/1046*

La domanda di sostegno è inammissibile se presentata dal richiedente che:

- a) versi in stato di fallimento, o sia oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, o versi in stato di amministrazione controllata, o abbia stipulato un concordato preventivo con i creditori, o abbia cessato le sue attività, o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
- b) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile;
- c) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave⁵;

⁵ In particolare, l'articolo comprende espressamente le seguenti ipotesi:

- i) aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
- ii) aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
- iii) aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
- iv) aver tentato di influenzare l'iter decisionale dell'ordinatore responsabile nel corso della procedura di aggiudicazione di attribuzione;

- d) abbia subito sentenza definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di:
- i) frode, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371⁶ e dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee⁷;
 - ii) corruzione, quale definita all'art. 4, par. 2, della Direttiva (UE) 2017/1371⁸ o corruzione attiva ai sensi dell'art. 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea⁹, o condotte, quali definite all'art. 2, par. 1, della Decisione Quadro 2003/568/GAI¹⁰, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
 - iii) comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI¹¹;
 - iv) riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/849¹²;
 - v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'art. 1 e all'art. 3 della Decisione Quadro 2002/475/GAI¹³, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'art. 4 di detta Decisione;
 - vi) lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE¹⁴;
- e) abbia mostrato significative carenze nell'adempire ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio (dell'Unione e/o dello Stato), che hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico, o hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali, o sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;
- f) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995¹⁵;

- v) aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione.

⁶ Direttiva (UE) n. 2017/1371 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/07/2017 relativa alla lotta contro la frode che led e gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28/07/2017, pag. 29).

⁷ Convenzione stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995, elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27/11/1995, pag. 48).

⁸ Già dettagliata alla prima nota del punto i).

⁹ Convenzione, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997, elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione Europea (GU C 195 del 25.06.1997, pag. 2).

¹⁰ Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22/07/2003 adottata a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31/07/2003, pag. 54).

¹¹ Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24/10/2008 adottata a norma del Titolo V del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 del 11/11/2008, pag. 42).

¹² Direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/05/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Reg. (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 05/06/2015, pag. 73).

¹³ Decisione Quadro 2002/475/GAI del Consiglio del 13/06/2002 adottata a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22/06/2002, pag. 3).

¹⁴ Direttiva (UE) n. 2011/36 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/04/2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la Decisione Quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15/04/2011, pag. 1).

¹⁵ Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18/12/1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1). L'art. 1 co. 2 recita "Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita".

- g) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;
- h) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità con l'intento di cui sopra alla lett. g).

Il periodo di durata dell'esclusione dalla procedura, e il termine di prescrizione, sono previsti dallo stesso Reg. (UE, EUROATOM) n. 2018/1046, all'art. 139.

3.1.2 *Requisiti di cui all'art. 10, par. 1 e 3, Reg. (UE) n. 508/2014*

Ai sensi dell'art. 10 par. 1, la domanda di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente che versi in una delle seguenti condizioni:

- a) aver commesso un'infrazione grave a norma dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio¹⁶ o dell'art. 90, par. 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009;
- b) essere stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 di tale regolamento;
- c) aver commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
- d) *(omesso perché non pertinente alla misura del presente bando).*

Ai sensi dell'art. 10 par. 3, la domanda di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente in capo al quale sia stata accertata la commissione una frode, come definita all'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee¹⁷, nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP.

Il periodo di inammissibilità è previsto dagli stessi par. 1 e 3 dell'art. 10¹⁸, e disciplinato con Reg. Delegato (UE) n. 2015/288, modificato dal Reg. Delegato (UE) 2015/2252 ed eventuali ss.mm.ii.

Ai sensi del par. 2 dello stesso art. 10, dopo la presentazione della domanda il beneficiario deve continuare a rispettare le condizioni di cui al par. 1, per tutto il periodo di attuazione dell'operazione finanziata, e per un periodo di cinque (5) anni dopo l'erogazione del pagamento finale.

3.1.3 *Requisiti soggettivi generali ulteriori*

Il richiedente deve essere in possesso degli ulteriori requisiti generali di ammissibilità, quali:

1. applicare il C.C.N.L. di riferimento, nel caso in cui si avvalga di personale dipendente;

¹⁶ Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e, abroga i Regg. (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1), e la cui applicazione è oggetto della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio COM(2015) 480 final del 01.10.2015.

¹⁷ Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).

¹⁸ Con riferimento ad atti delegati da emanarsi a norma del par. 4 dello stesso art. 10, in esercizio del potere di cui all'art. 126 dello stesso regolamento.

2. non essere stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso della precedente programmazione e non deve risultare nel registro debitori della Regione Campania;
3. non aver riportato, nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno, condanne con sentenza passata in giudicato, o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1, 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del c.p., ovvero per delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II Titolo II del c.p., ovvero per ogni altro delitto da cui derivi quale pena accessoria l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
4. non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati di frode alimentare o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI Capo II e Titolo VIII Capo II del c.p., e agli artt. 5, 6 e 12 della L. n. 283/1962 nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;
5. non essere soggetto a sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 co. 2 lett. c. del D.Lgs. n. 231/2001, qualora sia società o associazione;
6. non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie, interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori.

3.2 Requisiti soggettivi specifici per la misura

Devono sussistere i seguenti requisiti di ammissibilità, ulteriori e specifici per la misura, per accedere al sostegno di cui al presente bando:

1. il richiedente deve essere armatore di almeno una imbarcazione da pesca;
2. il richiedente deve avere sede legale, in uno dei comuni della regione Campania;
3. il richiedente deve essere iscritto nel Registro delle Imprese di Pesca (R.I.P.);
4. il richiedente deve essere iscritto in Camera di Commercio;
5. l'armatore richiedente deve essere in possesso dell'autorizzazione alla presentazione della domanda, rilasciatagli dal/i proprietario/i delle imbarcazioni da pesca interessate;
6. il richiedente deve essere in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data di inizio dell'arresto temporaneo dovuto all'epidemia Covid-19;
7. le imbarcazioni da pesca per le quali si chiede il sostegno devono essere iscritte in uno dei compartimenti marittimi della Regione Campania;
8. le imbarcazioni da pesca per le quali si chiede il sostegno devono essere regolarmente armate ed equipaggiate alla data di inizio dell'arresto temporaneo dovuto all'epidemia da Covid-19;
9. l'armatore richiedente non deve aver sbarcato personale imbarcato alla data di inizio dell'arresto temporaneo dovuto all'epidemia da Covid-19, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi non imputabili al beneficiario dell'aiuto;

10. le imbarcazioni da pesca per le quali si chiede il sostegno devono aver effettuato un'attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione dell'istanza¹⁹;
11. aver effettuato un periodo di sospensione temporanea, anche non continuativo dell'attività di pesca dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020. A tal fine si richiamano, ancora una volta, le Circolari MIPAAF n. 6233 del 20/03/2020, e n. 6485 del 27/03/2020, relative alla metodologia operativa di attestazione della sospensione dell'attività di pesca.

Si precisa che i periodi di sospensione da comunicare all'atto di presentazione della domanda di sostegno sono ricompresi tra il 1° febbraio 2020 e la data di presentazione della domanda stessa. Ulteriori periodi, fino al termine massimo del 31 dicembre 2020, potranno essere richiesti nel corso del procedimento. Ulteriori periodi, sempre fino al termine massimo del 31 dicembre 2020, potranno essere richiesti anche dopo il pagamento, nell'eventualità che residui dotazione finanziaria sulla misura di sostegno; in tal caso si procederà ad un pagamento integrativo.

4 Ammissibilità al sostegno. Procedimento istruttorio.

L'istruttoria relativa alla ricevibilità e all'ammissibilità della domanda di sostegno è avviata all'arrivo della domanda stessa, una volta acquisita al protocollo generale dell'Ente, dunque anche prima della scadenza del bando; al richiedente non è data comunicazione di avvio del procedimento.

Il Responsabile del Procedimento (in seguito "RdP") può richiedere documentazione integrativa e precisazioni, ritenute necessarie al completamento dell'attività istruttoria, ai sensi dell'art. 6, co. 1 lett. b) della L. n. 241/1990.

In questa fase sono verificati i requisiti di ammissibilità, con eccezione del:

- periodo di attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda (par. 3.2 n. 10 del presente bando);
- periodo di sospensione temporanea dell'attività anche non continuativo dell'attività di pesca dal 1° febbraio 2020 alla data di presentazione della domanda (par. 3.2 n. 11 del presente bando).

Pertanto, tutte le domande che risultino così ammissibili, sono ammesse alla fase successiva con riserva.

Si precisa, in proposito, che è fatto obbligo, ai richiedenti le cui domande risultano ammissibili al sostegno, di predisporre un fascicolo informatico per ogni imbarcazione interessata, in cui inserire copia di tutta la documentazione di bordo, e della documentazione dimostrativa dei periodi di cui appena riferito.

In caso di esito non favorevole dell'istruttoria, al richiedente è data comunicazione a mezzo PEC con indicazione delle cause di irricevibilità o inammissibilità della domanda. Nel termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, il richiedente ha facoltà di presentare istanza di riesame, esclusivamente a mezzo PEC, con le stesse modalità dell'inoltro della domanda di sostegno. Il riesame è deciso di norma nel termine di 20 giorni dal ricevimento dell'istanza. Dell'esito negativo del riesame è data comunicazione al candidato, con motivazione, a mezzo PEC.

¹⁹ Qualora un peschereccio sia registrato nel Registro della flotta peschereccia dell'Unione da meno di due anni (GA espresso in giorni) dalla data di presentazione della domanda di sostegno, il numero di giorni minimi di attività (GMA) si riduce in modo percentuale secondo la seguente formula: $GMA = (120/730) * GA$.

In caso di esito favorevole dell'istruttoria, o del riesame di cui sopra, è richiesta a mezzo PEC la presentazione della documentazione dimostrativa della sussistenza dei requisiti di cui al par. 3.2 nn. 10 e 11 di cui al presente bando.

I periodi di sospensione dell'attività di pesca devono essere dimostrati, con la pertinente documentazione, fino alla data di inoltro della domanda di sostegno, oppure a una data successiva stabilita dall'Amministrazione, comunque non oltre il 31/12/2020, compatibilmente con i tempi stimati di chiusura dell'istruttoria e di erogazione. Nella richiesta è indicata tale data, e un congruo termine per adempiere.

In tale sede il richiedente comunica altresì, gli estremi del conto corrente bancario dell'impresa (abilitato a ricevere bonifici bancari), trasmettendo anche un file raffigurante la pagina di "home banking" o di estratto conto riportante il relativo codice IBAN

Con detta richiesta, in caso di sostegno stimato per un importo superiore a € 150.000,00, ai fini del controllo antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii, l'Amministrazione richiede dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., nonché dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi di maggiore età, con riferimento ai soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto²⁰.

La documentazione va inoltrata dal richiedente il sostegno a mezzo PEC, tempestivamente, e con le stesse modalità dell'inoltro della domanda di sostegno.

L'istruttoria per l'ammissibilità delle domande si conclude nel termine, indicativo e non perentorio, di 30 giorni dalla data di chiusura del bando.

Al termine delle verifiche è stilato l'elenco delle domande ammissibili al sostegno, con indicazione del motivo della riserva, e delle domande irricevibili e inammissibili, con indicazione degli estremi della comunicazione di esito dell'istruttoria o di esito del riesame inoltrata al richiedente. L'elenco è pubblicato sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al PO FEAMP.

ATTRIBUZIONE DEL SOSTEGNO

5 Selezione e calcolo del sostegno

Successivamente alla fase di ammissione, si procede alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi specifici della misura, di cui al par. 3.2 nn. 10 e 11 di cui al presente bando, con la documentazione dimostrativa di cui al precedente par. 4, all'uopo inviata dai richiedenti, e calcolato l'importo del sostegno.

Si ricorda che, relativamente all'avvenuta sospensione volontaria dell'attività di pesca, alla base della metodologia di calcolo del sostegno spettante, l'Amministrazione avrà potuto chiedere la pertinente documentazione dimostrativa fino alla data della domanda di sostegno, o fino a data successiva espressamente indicata, comunque non oltre il 31/12/2020.

²⁰ Si evidenzia che, per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna, l'art. 1 co. 244 della L. n. 205/2017 ha modificato l'art. 85 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 159/2011, riducendo la soglia di partecipazione rilevante dei soggetti su cui effettuare il controllo dal 10% al 5%. Uno schema della casistica e dei soggetti sottoposti al controllo antimafia, e i modelli di dichiarazione utilizzabili, possono essere reperiti sul portale degli Uffici Territoriali di Governo all'indirizzo: <http://www.prefettura.it/napoli/contenuti/Informazioni-46521.htm>, fine pagina, sezione "documenti scaricabili".

Le domande risultate ammissibili al sostegno anche in base a tale verifica, sono sottoposte alla fase di selezione e calcolo del sostegno secondo la metodologia di cui alla citata nota MiPAAF prot. n. 9233800 del 12/10/2020 (allegato XIII al nuovo PO), salvo approvazione in CE con eventuali modifiche.

L'allegato XIII accorda, per ogni imbarcazione, un sostegno in funzione del numero di giorni di sospensione dell'attività di pesca e della stazza del peschereccio. Le formule sono illustrate nelle due tabelle ivi riportate; la tabella A si applica al caso dell'armatore che, per i periodi di sospensione dell'attività di pesca, ha posto tutto il personale di bordo, imbarcato sull'imbarcazione, in cassa integrazione ovvero ha usufruito di altri ammortizzatori sociali; la tabella B si applica al caso contrario.

L'allegato XIII contempla espressamente, qualora le risorse sulla Misura non fossero sufficienti a coprire tutte le domande ammissibili, la possibilità di rimodulare l'importo complessivo del sostegno – calcolato secondo quanto previsto nel metodo di calcolo – riducendolo in proporzione al numero di istanze.

Nel caso in cui l'AdG introduca, di propria iniziativa o su richiesta della CE, una fase di selezione delle domanda ammissibili, l'Amministrazione procederà sulla base dei criteri di selezione e della griglia indicata dall'AdG, con assegnazione di un punteggio arrotondato alla terza cifra decimale. Nell'eventualità che il sistema di selezione introduca, di fatto, un requisito di ammissibilità (ad es. fissando un punteggio minimo), laddove necessario si adeguerà l'esito dell'ammissibilità, e se ne darà comunicazione all'interessato nei modi descritti al par. 4 del presente bando.

In ogni caso il citato allegato XIII dichiara espressamente non erogabile il sostegno di importo inferiore a € 500,00.

Al termine della fase di selezione e calcolo, eventualmente in base al punteggio attribuito a ognuna, è stilata la graduatoria delle domande ammesse al sostegno, con relativo importo per ciascuna, e ne è data pubblicazione sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al PO FEAMP.

I beneficiari possono far pervenire osservazioni sull'importo calcolato, entro 5 giorni, a mezzo PEC, negli stessi modi della presentazione della domanda. In conseguenza di queste, qualora dovute, sono apportate correzioni al calcolo dell'importo del sostegno.

6 Concessione ed erogazione del sostegno

Si precisa che l'inammissibilità al sostegno, o la non erogabilità del sostegno, relativa a un'imbarcazione, non inficia l'intera domanda, se essa è ammissibile ed erogabile relativamente alle altre imbarcazioni a cui la domanda stessa si riferisce.

La graduatoria definitiva delle domande ammesse al sostegno, con relativo importo per ciascuna, e l'elenco di quelle non ammesse, previa acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP) per ogni sostegno concesso, è approvata con decreto pubblicato sul BURC e sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al PO FEAMP. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti i richiedenti ammessi o meno.

Con il medesimo decreto è disposta la concessione del sostegno, e ordinata la relativa erogazione alla competente Direzione Generale Risorse Finanziarie.

Avverso il provvedimento di concessione e liquidazione del sostegno gli eventuali interessati potranno proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione.

7 Obblighi del beneficiario e revoca del sostegno

7.1 Variazione dei dati esposti nella domanda di sostegno

Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione riguardante i dati dichiarati o esposti nella documentazione della domanda di sostegno.

Dette variazioni non possono comportare aumento del punteggio, o, più in generale, vantaggi per il richiedente.

7.2 Obblighi successivi all'erogazione

Il beneficiario è tenuto a rispettare, anche dopo la concessione del sostegno, le condizioni soggettive di ammissibilità di cui citato all'art. 10 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014, per un periodo di cinque (5) anni dalla data dell'effettiva erogazione del sostegno. In caso d'inosservanza, l'importo del sostegno è recuperato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Il beneficiario è tenuto alla conservazione della documentazione afferente al sostegno, di cui al presente bando, opportunamente organizzata, per lo stesso periodo.

Il beneficiario del sostegno è soggetto alle verifiche svolte da altre Autorità competenti (Referente dell'Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei Conti ecc.). Il beneficiario, se del caso, è tenuto a consentire dette verifiche anche presso la propria azienda, mettendo a disposizione tutta la pertinente documentazione.

7.3 Revoca e rinuncia al sostegno

La revoca è disposta dall'Amministrazione d'ufficio, rilevate le legittime cause, in qualunque momento dopo la concessione del sostegno.

L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, assegnandogli un termine per la presentazione di memorie e documenti difensivi. L'Amministrazione, se valuta non accoglibili le controdeduzioni, provvede all'adozione del provvedimento di revoca. Il procedimento si conclude, di norma, entro 30 giorni dal suo avvio, e comunque in tempi ragionevoli in considerazione della complessità delle circostanze; il provvedimento di revoca è notificato al beneficiario.

La rinuncia volontaria al sostegno (recesso) non è ammissibile dopo l'avvio di un procedimento di revoca, di eventuale controllo successivo, o qualora al beneficiario sia stato comunicato l'esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni rese. La rinuncia successiva alla concessione del sostegno è accolta dall'Amministrazione con formale provvedimento di revoca, notificato al beneficiario.

Con il provvedimento di revoca si dispone il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali previsti dalla normativa vigente; laddove possibile, il recupero è disposto anche con decurtazione di somme dovute al beneficiario, per effetto di altri provvedimenti di concessione a valere sul PO FEAMP 2014/2020, fino a concorrenza dell'importo da recuperare.

Al ricevimento del provvedimento di revoca e recupero, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme richieste, senza indugio, e comunque nei termini concessi con lo stesso provvedimento. In mancanza di riscontro l'Amministrazione avvia l'esecuzione forzata. Eventuali responsabilità civili, penali, ed erariali, sono denunciate alle autorità competenti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

In ogni caso, la Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi, già percepiti, in presenza di "cause di forza maggiore".

DISPOSIZIONI FINALI

8 Pubblicazioni

Tutte le pubblicazioni sul portale web dell'Ente alle pagine dedicate al PO FEAMP, disposte con il presente bando, sono effettuate, salva diversa espressa indicazione, all'indirizzo web:
<http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html>.

Restano ferme le pubblicazioni dovute, o ritenute opportune, sul BURC, sulla sezione "Amministrazione Trasparente" a norma del D.Lgs. n. 33/2013, e sulla sezione "Regione – Casa di Vetro" a norma della L.R. n. 23/2017, che sono effettuate sulle pertinenti pagine del portale dell'Ente.

9 Altre disposizioni

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, nonché alle Disposizioni Procedurali del RAdG (Manuale delle Procedure e dei Controlli della Regione Campania – Manuale del RAdG – che disciplina i procedimenti interni della Regione Campania di attuazione del PO FEAMP 2014/2020), e ai documenti adottati dall'AdG nazionale²¹.

Per effetto di atti imposti dall'AdG nazionale, la Regione Campania si riserva la facoltà di disporre la revoca del presente bando; alla revoca consegue l'archiviazione di ufficio delle domande di sostegno presentate.

Con la domanda di sostegno, il richiedente dichiara di aver preso visione del bando, di accettarlo, e di impegnarsi alla sua osservanza.

Con la domanda di sostegno, il richiedente dà atto di essere al corrente che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono avvenire esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (L. n. 296/2006 art. 1, co. 1052) e che in assenza o in costanza di erronea dichiarazione all'Amministrazione delle relative coordinate (o del codice SWIFT, in caso di transazioni internazionali) quest'ultima non può erogare il sostegno.

Con la domanda di sostegno il richiedente dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali conferiti è necessario per adempiere ad obblighi legali e per l'esercizio di pubblici poteri di cui l'Amministrazione, titolare del trattamento stesso, è investita (Reg. UE. n. 2016/679, art. 6 co. 1 lett. c, e), nonché di aver preso visione dell'informativa sul trattamento stesso, pubblicata sul portale web dell'Ente alle pagine dedicate al PO FEAMP all'indirizzo: <http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html>, oppure all'indirizzo diretto: http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/pdf/GDPR_09-2020_Informativa_FEAMP-Regia.pdf.

Con la domanda di sostegno, il richiedente dichiara di essere a conoscenza che il trattamento comprende la pubblicazione dei dati conferiti, nei modi e per le finalità di cui all'art. 119 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 e dell'Allegato V dello stesso regolamento.

²¹ Si richiama in proposito la nota 1.

DOCUMENTAZIONE

10 Documentazione a corredo dell'istanza

10.1 Documentazione a corredo della domanda di sostegno

Si riporta di seguito un quadro della documentazione richiesta del presente bando, all'atto della domanda di sostegno (paragrafo 2.2, 6° capoverso). È fatta salva l'ulteriore documentazione prevista dal bando in momenti successivi alla domanda, o richiesta dai responsabili in fase istruttoria.

	Documenti per la domanda
1.	Allegato 1 al bando (domanda di sostegno), compilato in ogni sua parte, datato e sottoscritto dal richiedente o suo legale rappresentante.
2.	Copia del documento d'identità del richiedente o suo legale rappresentante, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3.	Copia conforme all'originale del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese di pesca (R.I.P.).
	Documenti per ogni singola imbarcazione
4.	Allegato 2 al bando (riepilogo dati per imbarcazione), compilato in ogni sua parte, datato e sottoscritto dal richiedente o suo legale rappresentante, per ogni singola imbarcazione interessata dal fermo per cui si chiede il sostegno.
5.	Copia conforme all'originale della licenza di navigazione di ogni singola imbarcazione interessata.
6.	Copia conforme all'originale della licenza di pesca di ogni singola imbarcazione interessata.
7.	Copia conforme all'originale del ruolino di equipaggio di ogni singola imbarcazione interessata, con indicazione degli ultimi 2 anni dei periodi di armamento a far data dalla presentazione della domanda.
8.	Copia dell'autorizzazione alla presentazione della domanda di sostegno, per ogni singola imbarcazione interessata, rilasciata dal/i rispettivo/i proprietario/i.
	Altri documenti
9.	Copia conforme all'originale dell'Atto costitutivo e dello Statuto, ed elenco di soci della società, per le strutture associate.
10.	Ogni altra documentazione ritenuta utile dal richiedente, o necessaria date le circostanze della domanda o le sue caratteristiche dell'operazione di sostegno, o che afferisca a dati che i modelli allegati al bando non consentano di riferire.

10.2 Modelli allegati al bando

Gli allegati al presente bando sono resi disponibili, in formato .doc, o comunque in formato editabile, sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al PO FEAMP:

Allegato 1 – Istanza di ammissione al finanziamento;

Allegato 2 – Riepilogo dei dati per imbarcazione.